



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 288 TFT 23

DEL 14 FEBBRAIO 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Francesco Giarrusso, Presidente, dall'Avv. Davide Giovanni Pintus e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 14 febbraio 2017 ha assunto le seguenti decisioni:

Procedimento 34/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. VINCENZO MANCUSO (all'epoca dei fatti allenatore della U.S.D. Alimena);

Sig. ALEXANDRU LIVIU APOSTOL

U.S.D. ALIMENA

Campionato di 3^a categoria – Stagione sportiva 2015 / 2016

La Procura Federale Interregionale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 6966/155 pf16-17CS/MB/sds del 05/01/2017, il sig. Vincenzo Mancuso, all'epoca dei fatti allenatore della U.S.D. Alimena, per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 12 commi 5 ultimo periodo e 6 ultimo periodo C.G.S., perché nel corso del tempo di recupero del secondo tempo dell'incontro di calcio del 20/03/2016 tra le squadre Alimena e Bompietro, durante un'interruzione del gioco causata da una rissa tra tesserati delle due squadre, entrava sul terreno di gioco per rincorrere il calciatore del Bompietro sig. Gabriele Miserendino, che si avviava verso gli spogliatoi e lo colpiva con un pugno al volto cagionandogli un "trauma all'occhio dx" che lo costringeva a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Petralia Sottana che gli formulavano una prognosi di dieci giorni.

Con la medesima nota è stato altresì deferito il sig. Alexandru Liviu Apostol, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della U.S.D. Alimena, per violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 12 commi 5 ultimo periodo e 6 ultimo periodo C.G.S., perché nel corso del tempo di recupero del secondo tempo dell'incontro di calcio del 20/03/2016 tra le squadre Alimena e Bompietro, durante un'interruzione del gioco causata da una rissa tra tesserati delle due squadre, usava violenza nei confronti del calciatore avversario sig. Vittorio Mogavero, colpendolo dapprima con un calcio alla schiena e poi con calci e pugni alla testa, tanto da costringerlo a recarsi presso il pronto soccorso dell'ospedale di Petralia Sottana da dove veniva dimesso, dopo i necessari esami clinici, il giorno successivo con la diagnosi di "trauma cranico minore non commotivo; trauma anca dx" con prognosi di sei giorni.

Con la medesima nota è stata infine deferita anche la U.S.D. Alimena, alla quale appartenevano i predetti al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ed anche ai sensi dell'art. 12, commi 5 e 6 C.G.S.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire deduzioni difensive e documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, fatta eccezione per la Società U.S.D. Alimena che ha dedotto evidenziando gli atti concreti di dissociazione dall'episodio violento contestato rilevabili dal fascicolo istruttorio.

Tali atti sono stati nuovamente evidenziati in udienza dal rappresentante della società deferita.

Il rappresentante della Procura Federale Interregionale ha di contro insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi dodici di squalifica a carico del sig. Vincenzo Mancuso;

Sei gare di squalifica a carico del sig. Alexandru Liviu Apostol;

Ammenda di € 2.000,00 a carico della U.S.D. Alimena.

Con nota dell'08/04/2016 la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia ha inviato alla Procura Federale gli atti della gara del campionato di terza categoria Alimena / Bompietro del 20/03/2016, sospesa al 46' del secondo tempo per una rissa tra tesserati.

All'esito delle indagini compiute dall'Organo inquirente è emerso un ruolo sostanzialmente passivo dei calciatori tesserati con il Bompietro, i quali avrebbero subito l'aggressione da parte di alcuni tesserati dell'Alimena i quali avrebbero avuto, quindi, un ruolo attivo nella rissa.

Le deposizioni dei numerosi soggetti interpellati dalla Procura Federale concordano nell'indicare nei sigg. Vincenzo Mancuso e Alexandru Liviu Apostol i responsabili di quanto loro addebitato. In particolare è lo stesso Presidente dell'Alimena, sig. Francesco Federico, a riferire di avere visto il proprio allenatore sig. Mancuso entrare in campo e colpire al volto un calciatore avversario ed il proprio calciatore sig. Alexandru Liviu Apostol sferrare un calcio ad un altro calciatore avversario. Circostanze che i due soggetti deferiti hanno ammesso, pur giustificandosi in quanto a loro volta aggrediti da avversari.

Testimonianze analoghe a quella del Presidente dell'Alimena sono giunte da altri tesserati del Bompietro, tra i quali il Presidente, un dirigente e numerosi calciatori.

Le superiori emergenze testimoniali inducono a ritenere fondato il deferimento, non palesandosi dubbio che i sigg. Vincenzo Mancuso e Alexandru Liviu Apostol abbiano commesso e si siano resi responsabili di quanto loro addebitato.

Dal loro comportamento deriva altresì la responsabilità della Società deferita, alla quale appartenevano i predetti al momento della commissione dei fatti, pur se va considerato che la Società, subito dissociatasi dagli episodi contestati in forma pubblica, ha allontanato dalla Società "i presunti autori" dei fatti illeciti, contribuendo ad alleviarne le conseguenze e favorendo la remissione della querela presentata dai calciatori avversari. Inoltre, ha sospeso la richiesta di finanziamento economico avanzata al Comune di Alimena.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale Interregionale, con applicazione delle relative sanzioni, contenuta per quanto attiene la Società deferita, come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi dodici di squalifica (rectius inibizione) a carico del sig. Vincenzo Mancuso;

Sei giornate di squalifica a carico del sig. Alexandru Liviu Apostol;

Ammenda di € 200,00 a carico della U.S.D. Alimena.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 14 febbraio 2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**